

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante un disegno di legge che modifica alcuni articoli
della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del 16 agosto 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporre al vostro esame un disegno di legge inteso a modificare alcuni articoli del vigente ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

Da tempo la Commissione della Gestione, prendendo lo spunto da numerose mozioni formulate da onorevoli membri del Gran Consiglio, e le organizzazioni del personale hanno chiesto la riforma degli organici e della pianta di classificazione del personale.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo il fondamento di alcune richieste e la necessità di modifiche che meglio adeguino la retribuzione dei dipendenti dello Stato alle attuali contingenze del mercato del lavoro, ha ritenuto che meglio sia giustificata una parziale modifica di alcune norme di organico, piuttosto che una totale revisione.

Le ragioni di questa convinzione sono di opportunità, visto come una totale revisione dell'organico sia operazione tale da comportare un lungo esame e quindi da impedire un immediato miglioramento dei salari, sono di natura finanziaria considerate le attuali possibilità finanziarie del Cantone che non potrebbero assorbire un aumento massiccio per ogni categoria di dipendenti, e sono determinate da un sereno esame del vigente organico, votato in data relativamente recente, che non ha prestato fianco a critiche di fondo, pur mettendo in luce inconvenienti cui si crede di porre rimedio con le modifiche che vi sono proposte.

Modifiche proposte

L'inconveniente più grave, che le esperienze in questo quinquennio hanno messo in particolare risalto, è costituito dal fatto che le vigenti norme articolano la pianta organica in classi fisse per mansioni determinate.

Questo sistema di regolamento determina l'impossibilità di compiere una regolare carriera alle dipendenze dello Stato per il funzionario che, non favorito da vacanze nel suo ufficio, voglia continuare a svolgere la sua attività nel medesimo settore; il miglioramento nella esecuzione delle funzioni determinato dalla diligenza e dalla esperienza acquisita dal dipendente non è premiato se non dai normali aumenti per anni di anzianità nel limite massimo di quindici anni.

L'organico vigente infatti prevede solo in classi limitate e per funzioni precisate e da ricercare tra le meno remunerate la possibilità di promozioni automatiche (stenodattilografe di II. o di I. cl., 22 e 21 cl.; infermiere 21. e 20 cl.; impiegato chimico 16. e 15. cl.; interveniente portinaio al Laboratorio cantonale 23. e 22. cl.; commessi di III. o II. cl. 16. e 15. cl.; cursori 16. e 15. cl.; bidelli 23 e 22. cl.; operai all'Istituto agrario 23. e 22. cl.; tecnici assistenti di III. o di I. cl., 11. e 10. cl.

Da ciò la necessità per chi desidera un miglioramento nella retribuzione di concorrere ad altri posti, in settori diversi della amministrazione, con l'inconveniente di privare gli uffici dei dipendenti più validi e più sperimentati e di im-

metterli in altri dove essi siano costretti ad un nuovo periodo di ambientamento e di preparazione.

Le modifiche che si intendono portare all'organico nel caso in oggetto non sono certo fatte per impedire in modo assoluto i concorsi e i cambiamenti di funzione, dato che ai dipendenti particolarmente idonei è senz'altro concessa la possibilità di salire nei ranghi dell'amministrazione e di occupare con il tempo funzioni sempre di maggiore importanza, ma sono piuttosto fatte per premiare i molti che servono lo Stato sempre nel medesimo settore destinando alle loro funzioni le cognizioni e l'esperienza acquisite.

L'attuale sistema di pianta organica si dimostra in particolare difettoso quando si pensi a quei dipendenti assunti in funzioni per cui occorra una particolare qualificazione, ad esempio i tecnici, che, in generale, sono impossibilitati a compiere una regolare carriera e la cui classe di organico varia di ben poco dal momento dell'assunzione a quello dell'abbandono del servizio.

Per ovviare a queste situazioni il Consiglio di Stato vi propone l'adozione dell'art. 3 bis che, secondo uno schema ben determinato, permette ai dipendenti una costante progressione nelle classi con conseguente costante miglioramento salariale soprattutto nelle classi poste più in basso nella scala degli stipendi.

Gli aumenti avvengono automaticamente, nel numero di anni stabilito per le classi dalla 23. alla 10., mentre per le classi dalla 10. alla 5. la promozione automatica verrà concessa negli anni stabiliti dalla legge per i dipendenti in possesso di una maturità o titolo equivalente, mentre per gli altri dipendenti il termine di aspetto verrà raddoppiato. Questa norma trova riscontro nelle disposizioni dell'art. 4 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Un altro inconveniente di non poco conto è dato dalla retribuzione non sempre sufficiente dei dipendenti posti nelle classi più alte dell'organico, soprattutto di quelli che da anni sono alle dipendenze dello Stato.

Questo fatto, benchè le retribuzioni siano state in alcuni casi migliorate da compensi straordinari e da retribuzioni ricorrenti, ha provocato la partenza di funzionari particolarmente qualificati e difficoltà nell'assunzione dei sostituti.

Un esempio probante è costituito dal fatto che i più recenti concorsi per l'assunzione di ingegneri sono andati deserti anche quando il Consiglio di Stato ha precisato che il salario sarebbe stato da convenire.

E' ora evidente che la retribuzione per le classi più alte di organico non sempre può sostenere la concorrenza con i salari che la presente congiuntura attribuisce per funzioni nell'economia privata, è pure evidente che lo Stato non ha possibilità economiche tali da permettere un massiccio aumento di salari, ma appare senz'altro giustificato un miglioramento tale da concedere ai dipendenti preposti a funzioni di non indifferente responsabilità un salario adeguato alla importanza delle mansioni.

Per queste ragioni vi si propone l'adozione di un art. 7 bis che permetta al Consiglio di Stato di concedere ai funzionari della classe speciale e delle prime quattro classi un aumento straordinario che possa raggiungere il 25 % oltre il massimo della classe.

Questo aumento potrà essere concesso al momento dell'assunzione o durante il periodo di nomina e avrà lo scopo di acquisire allo Stato o di mantenere alle sue dipendenze funzionari di particolare valore, servirà inoltre quale premio e quale incitamento.

Il Consiglio di Stato già sin d'ora si impegna ad un attento esame di ogni particolare situazione, che oggettivamente valuti le qualifiche e i meriti del dipendente.

Ma compensi che vadano oltre il salario si giustificano anche per i dipendenti che non facciano parte delle prime quattro classi, nel caso che essi svolgano

mansioni esorbitanti le loro specifiche previste dalla classe o per regolare posizioni speciali, e per questa ragione il Consiglio di Stato (art. 7ter) chiede che gli venga data la facoltà di concedere compensi non superiori al 5 % arrotondati alla differenza di una classe.

Il Consiglio di Stato, se le proposte modifiche legislative entreranno in vigore, applicherà le norme relative ai compensi eccedenti il massimo di stipendio dopo attento esame delle prestazioni del dipendente e secondo i principi della migliore severità e della massima equità.

Una ulteriore modifica è prevista inoltre all'art. 38 della legge sugli stipendi nel senso che è abrogata la norma che riduce di Fr. 600,— rispettivamente di Fr. 1.200,— il salario dei docenti nominati in Scuole maggiori ed elementari della durata di nove o di otto mesi e di Fr. 300,— rispettivamente Fr. 600,— per le insegnanti delle case dei bambini.

Per ragioni di equità si è ritenuto di moderare l'abrogazione con un disposto per il quale il docente titolare di una scuola di otto mesi non fruirà del diritto al passaggio di classe.

Modificazioni della pianta organica

Negli ultimi anni la pianta organica dei dipendenti dello Stato è stata più volte modificata per decisioni governative, che hanno tenuto conto di precise necessità determinate talvolta dalla opportunità di meglio organizzare uffici, talvolta dall'importanza aumentata in determinati settori per l'amministrazione e infine dal fatto che sono entrate in vigore nuove leggi federali e cantonali tali da imporre la creazione di nuovi uffici e di nuove funzioni.

Ad esempio citiamo i cambiamenti dovuti alla diversa distribuzione di uffici a seguito della costituzione del Dipartimento dell'economia pubblica e di quello delle opere sociali, la migliore organizzazione dell'Ufficio tutelare, fondazioni e stato civile, la costituzione dell'Ufficio giuridico della circolazione, dell'Ufficio di consulenza agricola, dell'Ufficio regionale invalidità, del Segretariato della Commissione invalidità, dell'Ufficio esazione, ecc.

Queste modifiche hanno inciso in modo non indifferente sulla pianta organica dei dipendenti e hanno impedito in alcuni casi la nomina in pianta stabile di funzionari la cui mansione non figurì in organico.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto per ogni modifica di dover formulare con un messaggio speciale una richiesta al Gran Consiglio poichè nella maggior parte dei casi si è trattato o di misure imposte dall'adozione di nuove leggi o di cambiamenti di poco momento.

Il Consiglio di Stato comunque conviene con l'opportunità di sanare la situazione dal profilo legislativo non solo in modo da permettere l'inserimento nella pianta organica delle modifiche già in atto, ma tale da facilitare anche nel futuro quei mutamenti che il continuo aumento delle competenze e dei compiti statali renderanno indispensabili. A questo scopo vi si propone l'adozione di un nuovo articolo in forza del quale ogni volta che si presenterà il messaggio per l'approvazione dei conti preventivi il Consiglio di Stato debba precisare quali siano le modifiche da apportare all'organico nel corso dell'anno susseguente, indicando il maggior onere alla voce salari.

L'approvazione di questa parte del preventivo e del conseguente maggior credito darà facoltà al Consiglio di Stato di modificare la pianta organica per decreto esecutivo.

In questo modo sarà resa possibile una volta all'anno l'adozione di tutte le modifiche d'organico. Sarà così assicurata ogni possibilità di esame da parte del

Legislativo cantonale e sarà così permessa nella forma del decreto esecutivo una agevole modificazione legislativa.

Norme transitorie

Per norma transitoria vi si propone di calcolare l'anzianità con decorrenza dal 1. gennaio 1955 ai fini dell'applicazione dei disposti del disegno di legge.

Onere finanziario

Il maggior onere che deriverà allo Stato con l'applicazione del nuovo organico può essere computato nel modo seguente:

dal conto consuntivo del 1959 risulta una spesa per stipendi, gratifiche, ecc. di circa Fr. 29.000.000,—, compresi gli onorari dei Consiglieri di Stato e dei Magistrati dell'ordine giudiziario.

Per i Magistrati dell'ordine giudiziario le modifiche di organico saranno chieste con messaggio separato.

Per migliore informazione alleghiamo una tabella illustrata dei dati di consuntivo.

STIPENDI 1959 (consuntivo)

<i>Dipartimento</i>	<i>Stipendi</i>	<i>Ind. famil.</i>	<i>Ind. figli</i>	<i>Indennità carovita</i>
INTERNO				
Nominati	146.392,79	3.325,—	6.000,—	15.416,97
Straordinari	79.029,78	—,—	—,—	—,—
Assistenza	222.067,45	4.200,—	8.850,—	15.783,75
	<hr/>			
	447.490,02	7.525,—	14.850,—	31.200,72
IGIENE				
Nominati	72.371,24	1.750,—	2.430,—	8.634,06
Straordinari	65.892,65	—,—	—,—	—,—
<i>Laboratorio cantonale :</i>				
nominati	101.215,90	2.700,—	5.040,—	10.217,20
straordinari	48.060,17	—,—	—,—	—,—
<i>Istituto neuropsichiatrico cant. :</i>				
amministrazione	1.113.764,65	23.575,—	33.030,—	77.102,05
Valletta	87.432,70	3.489,—	5.524,—	6.162,30
Azienda agricola	47.924,—	2.100,—	2.700,—	3.512,—
Sanatorio cantonale	177.061,50	1.100,—	1.320,—	10.166,29
Maternità cantonale	95.386,20	300,—	1.080,—	2.807,40
	<hr/>			
	1.809.109,01	35.014,—	51.124,—	118.661,30
LAVORO				
Nominati	313.210,11	6.575,—	10.800,—	25.365,51
Straordinari	46.971,67	—,—	—,—	—,—
A. V. S.	431.962,45	6.900,—	8.469,60	31.278,29
A. F. (con AVS)				
Cassa cant. disocc.	66.829,56	1.500,—	1.560,—	4.712,04
	<hr/>			
	858.973,79	14.975,—	20.829,60	61.355,84

<i>Dipartimento</i>	<i>Stipendi</i>	<i>Ind. famil.</i>	<i>Ind. figli</i>	<i>Indennità carovita</i>
GIUSTIZIA				
Nominati	1.759.489,47	36.595,26	48.931,—	140.432,09
Straordinari	279.019,80	—,—	—,—	—,—
<i>Penitenziario</i>	151.998,30	4.525,—	9.900,—	9.438,34
	2.190.507,57	41.120,26	58.831,—	149.870,43
POLIZIA				
Nominati	469.514,88	12.284,13	16.920,—	44.301,11
Straordinari	154.903,34	—,—	—,—	—,—
<i>Gendarmeria cant.</i> (+ aspiranti)	2.546.788,27 40.755,—	65.006,66	98.252,—	178.202,70
	3.211.961,49	77.290,79	115.172,—	222.503,81
MILITARE				
Nominati	142.901,14	3.775,—	3.810,—	12.169,94
Straordinari	32.653,54	—,—	—,—	—,—
<i>Arsenale cantonale</i> (nominativi e straordinari a mese e a giornata)	293.676,79	8.285,38	12.565,—	18.788,52
	469.321,47	12.060,38	16.375,—	30.958,46
AGRICOLTURA				
Nominati	562.495,98	15.543,35	31.746,—	43.652,11
Straordinari	68.564,68	—,—	—,—	—,—
<i>Istituto agrario cant.</i>	122.605,32	2.675,—	4.680,—	7.597,40
<i>Demanio di Gudo</i>	48.799,92	1.500,—	4.980,—	3.415,68
<i>Orticola dello tato</i>	8.500,—	—,—	—,—	—,—
Besomi Carlo :	6.195,96	300,—	420,—	480,—
Morandi Giovanni : (Azienda Trevano)	7.478,96	300,—	720,—	523,54
	824.640,82	20.318,35	42.546,—	55.668,73
COSTRUZIONI				
Nominati	2.534.865,02	80.658,73	137.324,—	210.060,94
Straordinari	437.881,48	—,—	—,—	—,—
<i>Strade nazionali</i>	19.603,64	100,—	300,—	1.372,20
<i>Aiuto cantonieri</i>	45.567,85	1.500,—	1.900,—	—,—
Marazzi ing. Italo	14.999,92	300,—	360,—	979,92
Tenribilini Carlo	5.499,96	—,—	—,—	480,—
	3.057.417,87	82.558,73	139.884,—	212.893,06
FINANZE				
Nominati	2.057.446,09	44.766,21	67.130,89	199.579,08
Straordinari	570.558,56	—,—	—,—	—,—
<i>Consigliere di Stato</i> (5 Cons. di Stato e 3 Mag. Commiss. ricorso)	186.010,80	—,—	—,—	—,—
	2.814.015,45	44.766,21	67.130,89	199.579,08

<i>Dipartimento</i>	<i>Stipendi</i>	<i>Ind. famil.</i>	<i>Ind. figli</i>	<i>Indennità carovita</i>
EDUCAZIONE				
Nominati } funzion.	288.018,44	9.449,07	12.358,—	30.895,31
Straord. }	173.917,80	—,—	—,—	—,—
Doc. sc. cant e incar.	5.538.384,06	77.558,73	130.720,80	412.648,60
Ind. dir. scuola magg.	12.400,—			
Suss. ai Comuni per le scuole elementari	3.709.983,50			
Suss. ai Comuni o alle amministr. degli asili	790.113,75			
Compenso Sganzini	5.000,—			
Nodioli/Canonica } inclusi c.				
Panigada/Rigoni } catechisti				
Catechisti e inc.	51.271,45			
	<u>10.569.089,—</u>	<u>87.007,80</u>	<u>143.078,80</u>	<u>443.543,91</u>
Totali Fr.	26.252.436,49	422.636,52	669.821,29	1.526.175,34
			<u>= Fr.</u>	<u>28.871.069,64</u>

Addizione (cifre indicative)

a) Gratificazione 25.mo e 40.mo di servizio (annuo circa)	Fr. 25.000,—	
b) Gratificazione una volta tanto (importo annuo circa)	> 50.000,—	+
	<u>= Fr.</u>	<u>75.000,—</u>
		<u>Fr. 28.946.069,64</u>

Il miglioramento nella retribuzione secondo gli scatti previsti dalle nuove norme che vi sono proposte, calcolati sugli stipendi massimi, con il massimo delle retribuzioni straordinarie e paragonate alle proposte del Fronte unico, sono rilevabili dalla tabella che segue :

CONFRONTI TRA GLI STIPENDI E LE PENSIONI DELL'ORGA

Classe attuale	Stipendi massimi			Mensile lordo mass.		Stipendi			
	organico attuale + CV	proposta Fronte Unico	proposta Dipart. Finanze	organico attuale + CV	proposta Dip. Fin. + CV	I passaggio			II
						anni	cl.	sti-pendio	anni
spec. *)	20.865	24.000	26.081	1.739	2.240	—	sp.	26.081	
1 *)	19.260	22.500	24.075	1.605	2.006	—	1	24.075	
2 *)	18.297	21.000	24.075	1.525	2.006	5	1	24.075	
3 *)	17.334	19.500	22.871	1.444	1.906	5	2	22.871	
4 *)	16.478	18.200	21.667	1.373	1.806	5	3	21.667	
5	15.622	17.200	17.334	1.302	1.445	5	4	16.478	5
6	14.980	16.400	16.478	1.248	1.373	5	5	15.622	5
7	14.338	15.600	15.622	1.195	1.302	5	6	14.980	5
8	13.696	14.800	14.980	1.141	1.248	5	7	14.334	5
9	13.054	14.200	14.338	1.087	1.195	5	8	13.696	5
10	12.412	13.600	13.696	1.034	1.141	5	9	13.054	5
11-10	12.412	13.600	13.696	1.034	1.141	3	10	12.412	4
11	11.877	13.000	13.054	990	1.088	5	10	12.412	5
12	11.342	12.400	12.412	945	1.034	5	11	11.877	5
13	10.807	11.800	11.877	900	990	5	12	11.342	5
14	10.272	11.400	11.342	856	945	5	13	10.807	5
15	9.844	11.000	10.807	820	900	5	14	10.272	5
16-15	9.844	11.000	10.807	820	900	3	15	9.844	4
16	9.416	10.600	10.272	785	856	3	15	9.844	4
17	8.988	10.200	10.272	749	856	3	16	9.416	4
18	8.560	9.800	9.844	713	820	3	17	8.988	3
19-18	8.560	9.800	9.844	713	820	3	18	8.560	3
19	8.239	9.400	9.416	687	785	3	18	8.560	3
20	7.918	9.000	8.988	660	749	3	19	8.239	3
21-20	7.918	9.000	8.988	660	749	3	20	7.918	3
21	7.597	8.700	8.560	633	713	3	20	7.918	3
22-21	7.597	8.700	8.560	633	713	3	21	7.597	3
22	7.383	8.400	8.239	615	687	3	21	7.597	3
23	7.180	8.100	8.239	598	687	1	22	7.383	2

in più Fr. 300,— per i coniugati e 360 per ogni figlio o persona a carico


in più Fr. 25 per coniugati e 30 per ogni figlio o p.c.



*) Per le prime quattro classi gli stipendi massimi sono stati calcolati con l'a

» VIGENTE E LE PROPOSTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE

<i>i diversi passaggi (massimi)</i>							<i>Pensione massima dopo 30 anni, compresa l'indennità supplementare e carovita</i>				
<i>ggio</i>		<i>III passaggio</i>			<i>IV passaggio</i>			<i>pensione annua</i>		<i>pensione mensile</i>	
<i>sti-pendio</i>	<i>anni</i>	<i>cl.</i>	<i>sti-pendio</i>	<i>anni</i>	<i>cl.</i>	<i>sti-pendio</i>	<i>attuale</i>	<i>prop. DF</i>	<i>attuale</i>	<i>prop. DF</i>	
							13.956	17.149	1.163	1.429	
							12.993	15.945	1.083	1.329	
							12.415	15.945	1.034	1.329	
							11.937	15.223	986	1.269	
							11.324	14.500	944	1.208	
17.334							10.810	11.900	901	992	
16.478							10.425	11.387	868	949	
15.622							10.040	10.873	837	906	
14.980							9.655	10.488	805	874	
14.338							9.269	10.103	772	842	
13.696							8.824	9.718	735	810	
13.054	3	8	13.696				8.824	9.718	735	810	
13.054							8.563	9.532	714	778	
12.412							8.242	8.947	687	746	
11.877							7.870	8.626	656	719	
11.342							7.600	8.305	633	692	
10.807							7.343	7.984	612	665	
10.272	3	13	10.807				7.343	7.984	612	665	
10.272							7.087	7.663	591	639	
9.844	3	14	10.272				6.830	7.663	569	639	
9.416	2	15	9.844				6.573	7.406	548	617	
8.988	2	16	9.416	2	15	9.844	6.573	7.406	548	617	
8.988	2	16	9.416				6.380	7.150	532	596	
8.560	2	17	8.988				6.188	6.893	516	574	
8.239	2	18	8.560	2	17	8.988	6.188	6.893	516	574	
8.239	2	18	8.560				5.995	6.636	500	553	
7.918	2	19	8.239	2	18	8.560	5.995	6.636	500	553	
7.918	2	19	8.239				5.867	6.443	489	537	
7.597	3	20	7.918	2	19	8.239	5.738	6.443	470	537	



Celibi e nubili Celibi e nubili
Fr. 900 in meno Fr. 75 in meno

ta del massimo del 25 %.

Secondo un calcolo forzatamente approssimativo stabilito sulla base dell'anzianità del personale attualmente in funzione, può essere dedotto che per il primo anno ben 1.152 dipendenti avranno il diritto ad aumenti per lo scatto di classe, il tutto per un importo di Fr. 620.000,—, indennità di carovita compresa.

Il maggior onere per i docenti comunali sarà dell'ordine di circa Fr. 152.000,—.

La maggior spesa per i docenti di Scuola maggiore od elementare e case dei bambini, che in seguito all'adozione dell'art. 4 del decreto non subiranno riduzioni per la durata della scuola di nove, rispettivamente otto mesi, sarà di circa Fr. 321.000,—.

Il tutto per una spesa di circa Fr. 1.100.000,—.

Importo cui sono da aggiungere i compensi previsti dagli art. 7 bis e 7 ter del 25 % per le prime quattro classi e del 5 % per le successive, che, se applicati nella totalità, comportano una spesa di Fr. 700.000,—, rispettivamente Fr. 900 mila, e che secondo un calcolo prudenziale noi offriamo in Fr. 400.000,— totali per il primo anno.

Il secondo anno la spesa per i dipendenti dello Stato aumenterà di circa Fr. 100.000,—, ricorrente sarà la spesa di Fr. 321.000,— per i docenti della Scuola maggiore, elementare e case dei bambini di otto e nove mesi, e saranno aumentate le retribuzioni speciali per un importo prudenzialmente calcolato a franchi 100.000,—.

Per un quinquennio gli aumenti saranno circa dell'ordine annuale sopra previsto.

Dopo 5 anni si verificherà un nuovo massiccio scatto di aumenti per il personale.

Per migliore chiarezza alleghiamo una tabella sul maggior onere riferito al primo anno di applicazione delle nuove norme di organico.

Onere per il Cantone per il primo anno

	<i>Stipendio</i>	<i>7 % CV</i>	<i>Totale</i>
Maggior onere per dipendenti Stato (compresi docenti cantonali) <i>art. 3 bis</i> (1.152 unità)	580.000,—	40.000,—	620.000,—
Maggior onere per docenti comunali <i>art. 3 bis</i> (150.000,—)	140.000,—	11.800,—	151.800,—
Maggior spesa per docenti scuola maggiore, scuole elementari e case dei bambini <i>art. 4</i> (scuole 8 e 9 mesi) <i>art. 7 bis</i> (25 % = 700.000,—) <i>art. 7 ter</i> (5 % = 900.000,—)	300.000,—	21.000,—	321.000,—
	1.020.000,—	72.800,—	1.092.800,—

Come si nota quindi il sistema di miglioramento dei salari previsto nel disegno di legge proposto al vostro esame è tale da permettere un immediato miglioramento per un buon numero di dipendenti, è tale da concedere al Consiglio di Stato la possibilità di mantenere o di acquisire in servizio funzionari di particolare capacità, ed è tale da non turbare in modo eccessivo l'andamento finanziario della gestione cantonale.

Infatti, gli aumenti vengono concessi per un determinato periodo di anni,

così che lo Stato ha anno per anno la possibilità di far fronte ai nuovi oneri, possibilità che gli sarebbe preclusa se fosse deciso un aumento massiccio di tutti i salari quale quello proposto dal Fronte unico.

Il Consiglio di Stato sa di chiedere con il messaggio in esame un non indifferente onere ad aggravio del bilancio, ritiene di dover assolutamente rivalutare i salari dei suoi dipendenti, ma nel contempo si impegna, compatibilmente con i nuovi compiti che gli sviluppi legislativi federali e cantonali gli assegneranno, di attuare una riforma e una semplificazione nell'ambito della amministrazione cantonale.

Maggior onere per pagamenti di quote alla Cassa pensioni

Nella misura in cui l'aumento è computabile ai fini della pensione, una somma pari a quella versata dall'assicurato deve, per legge, essere versata anche dallo Stato. Tranne i casi, per altro non numerosi, di dipendenti dello Stato non iscritti a Cassa pensioni (per gli iscritti a Cassa risparmio valgono le stesse norme della Cassa pensioni), l'onere complessivo a carico dello Stato, limitatamente al primo anno — meglio al momento in cui si verifica il primo scatto — può essere approssimativamente calcolato nella misura del 90 % dell'importo per il miglioramento dell'organico.

Da questo importo va dedotta la somma a carico dei Comuni per i docenti di loro nomina.

Trattative con il Fronte unico

Il presente progetto ha raccolto l'adesione del Fronte unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti, che ha rinunciato ad una precedente proposta di radicale modifica dell'organico.

Il progetto iniziale di decreto legislativo è stato esaminato dal comitato del Fronte unico e alcune proposte che lo stesso ha formulato, quella di modificare l'art. 3 bis nel senso che il passaggio di classe avviene con effetto al 1. gennaio per gli impiegati entrati al servizio dello Stato nel I. semestre e al 1. luglio per quelli entrati nel III. semestre, e per i docenti al 1. settembre, e quella di modificare l'art. 7 bis cpv. 2 nel senso che gli aumenti possano essere attribuiti a funzionari in carica sono state accolte, mentre per contro sono state respinte altre richieste tali da modificare in modo sostanziale la sistematica proposta all'adozione dei nuovi articoli di legge, che vuole prescindere da ogni modifica nelle classi e nei salari base per permettere invece una più rapida carriera e una migliore retribuzione del personale di particolare merito.

Le proposte formulate dal Fronte unico non sono però state definitivamente abbandonate. Il Consiglio di Stato si riserva di riprenderle in esame il giorno che si rendesse necessaria una revisione totale dell'organico.

Il problema a sapere in quale data entreranno in vigore le nuove norme è stato ampiamente discusso con il Fronte unico. L'accordo è stato raggiunto e il Consiglio di Stato propone l'entrata in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1960.

L'entrata in vigore al 1. gennaio 1960 non esclude per il Consiglio di Stato la possibilità di applicare retroattivamente il 4 cpv. dell'art. 10.

Conclusione

Con il progetto di decreto legislativo che vi presentiamo, riteniamo evase le mozioni :

20 giugno 1955 dell'on. Wyler circa la revisione dell'art. 32 dell'organico, già oggetto di messaggio n. 675,

16 dicembre 1957 dell'on. A. Pellegrini, che chiede la parificazione degli stipendi del personale femminile con quelli previsti per il personale maschile.

Il Consiglio di Stato ha esaminato una proposta del Fronte unico e si è riservato di riprendere in esame la questione.

17 febbraio 1958 dell'on. A. Pellegrini, concernente l'aggiornamento delle classificazioni di organico.

21 aprile 1958 dell'on. Wyler, concernente l'aumento dei minimi e dei massimi delle ultime sette classi d'organico.

23 marzo 1959 dell'on. Bottani, concernente lo stipendio unico per i docenti delle scuole di otto, nove e dieci mesi.

23 marzo 1959 dell'on. Rossi Bertoni, concernente la revisione della legge sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato.

25 aprile 1959 della Commissione speciale sulla legge scolastica, concernente la revisione della legge sugli stipendi in relazione ai docenti delle scuole di dieci mesi.

La mozione 21 aprile 1958 dell'on. Wyler concernente le rendite di invalidità ai dipendenti dello Stato in caso di infortunio, è da ritenere risolta nel senso che il Consiglio di Stato ha introdotto la prassi di conglobare la rendita allo stipendio solo nel caso che l'invalidità incida sulle capacità lavorative del dipendente.

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Riteniamo di avere con il progetto presentato conciliato in modo positivo le necessità di miglioramento della retribuzione dei funzionari statali con le possibilità economiche dell'erario cantonale, senza modifiche sostanziali, il nuovo sistema permette di porre rimedio a quegli inconvenienti che sono stati messi in risalto dall'applicazione per un quinquennio dell'organico in vigore.

Le nuove disposizioni hanno il pregio di non costituire una modifica integrale della pianta di classificazione, modifica che avrebbe imposto un lungo esame da parte del Governo e un non indifferente esame da parte della Commissione della Gestione e da parte del Gran Consiglio.

Le proposte che contiene il presente messaggio vogliono essere l'inizio di una adeguazione dell'organico, che è legge tale da imporre continue modifiche secondo un processo che segue l'evoluzione economica del Paese e che non può quindi essere stabilita su termini fissi e immutabili.

Ci permettiamo pertanto di proporvi l'adozione dell'annesso decreto legislativo.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per porgere l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :
Pellegrini

Disegno di

LEGGE
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
(Modificazione)
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 agosto 1960 n. 911 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge sugli stipendi è completata con l'aggiunta dei seguenti articoli 3 bis, 7 bis, 7 ter e 7 quater.

« *Art. 3 bis* Il passaggio per anzianità di permanenza nelle successive classi,
Classi previste per ogni funzione, è determinato come segue :
alternative

<i>Classe iniziale secondo art. 32</i>	<i>anni di permanenza per il passaggio</i>	<i>nella classe</i>	<i>anni di permanenza per il passaggio</i>	<i>nella classe</i>	<i>anni di permanenza per il passaggio</i>	<i>nella classe</i>	<i>anni di permanenza per il passaggio</i>	<i>nella classe</i>
23	1	22	2	21	3	20		19
22	3	21	3	20	2	19		
22/21	3	21	3	20	2	19	2	18
21	3	20	3	19	2	18		
21/20	3	20	3	19	2	18	2	17
20	3	19	3	18	2	17		
19	3	18	3	17	2	16		
19/18	3	18	3	17	2	16	2	15
18	3	17	3	16	2	15		
17	3	16	4	15	3	14		
16	3	15	4	14				
16/15	3	15	4	14	3	13		
15	5	14	5	13				
14	5	13	5	12				
13	5	12	5	11				
12	5	11	5	10				
11	5	10	5	9				
11/10	3	10	4	9	3	8		
10	5	9	5	8				
9	5	8	5	7				
8	5	7	5	6				
7	5	6	5	5				
6	5	5	5	4				
5	5	4	5	3				
4	5	3						
3	5	2						
2	5	1						

Il passaggio avviene con effetto al 1. di gennaio per i dipendenti entrati al servizio dello Stato nel I. semestre e con effetto al 1. luglio per i dipendenti entrati nel II. semestre ; per i docenti, al 1. di settembre.

« *Art. 7 bis* Per le funzioni della classe speciale e delle prime quattro classi della pianta organica, lo stipendio iniziale può raggiungere il 25 % oltre il massimo della classe.

Il Consiglio di Stato può concedere analoghi aumenti a persone particolarmente qualificate in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

« *Art. 7 ter* Per le altre classi d'organico il Consiglio di Stato ha la facoltà di concedere dei compensi in misura non superiore al 5 % (arrotondamento alla differenza di una classe) del massimo della classe, quando al dipendente sono richieste prestazioni che esorbitano da quelle previste per la classe ».

« *Art. 7 quater* Gli aumenti previsti negli art. 7 bis e 7 ter sono revocati quando il dipendente è trasferito ad altre funzioni ».

Art. 2. — L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente :

« *Art. 10* L'assunzione avviene sempre nella classe inferiore prevista per ogni funzione.

Promozione per anzianità di permanenza L'impiegato è promosso nella classe superiore quando è rimasto nella medesima classe e nella medesima funzione per il tempo prescritto nell'art. 3 bis.

Per il computo degli anni valgono le norme dell'art. 8 della legge stipendi.

La promozione può essere sospesa o negata a giudizio dell'autorità di nomina quando l'impiegato non abbia dimostrato particolare capacità e impegno nel lavoro ; la decisione deve essere motivata e, trattandosi di sospensione, deve essere indicato il periodo.

E' riservato il diritto di ricorso conformemente all'art. 28 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, quando la promozione è negata o sospesa per un periodo superiore a tre anni ».

Art. 3. — La legge sugli stipendi è completata con l'aggiunta di un art. 10 bis del seguente tenore :

« *Art. 10 bis* Per le funzioni previste dalla classe 10 alla 5 compresa, dopo la prima promozione nella classe successiva a' sensi degli art. 3 bis e 10, è richiesta, per una ulteriore promozione, la maturità o un titolo equipollente ; chi non è in possesso del titolo deve attendere il doppio degli anni per il passaggio ».

Art. 4. — L'art. 32 della legge sugli stipendi è modificato nel senso che sono abrogate le disposizioni sotto il titolo — B docenti — che prevedono una riduzione dello stipendio ai docenti delle Scuole maggiori, elementari e delle case dei bambini di 9 e 8 mesi.

Fino a quando un docente è titolare di una scuola di 8 mesi non ha diritto al passaggio di classe.

Art. 5. — La legge sugli stipendi è completata con l'aggiunta di un articolo 32 bis, del seguente tenore :

« *Art. 32 bis* Ogni anno il Consiglio di Stato sottopone all'approvazione del

Gran Consiglio, con il messaggio che accompagna il preventivo, le modificazioni che intende apportare alla pianta organica dei singoli dipartimenti ».

Approvato il preventivo, il Consiglio di Stato è autorizzato ad apportare con decreto esecutivo le modifiche alla pianta organica del personale.

Art. 6. — L'anzianità è calcolata con decorrenza dal 1. gennaio 1955.

Disposizioni transitorie Chiunque, a contare da quella data, abbia trascorso, nella medesima classe e nella medesima funzione, almeno il numero degli anni previsti nell'art. 3 bis, ha diritto alla promozione dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.
